

N.R.G. PU 79-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice, dott.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento ex art. 74 ss. CCII introdotto da **MARCO PAOLUCCI** (C.F.:
[REDACTED]) (avv. Andrea Moroder e Marco Alessandrini), con l'ausilio dell'O.C.C.
nominato, dott. Stefano Di Gioacchino;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 29/08/2023
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

visti i successivi chiarimenti resi dall'OCC con relazione del 16/10/2023 dalla quale emerge
che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato,
sono pervenute le seguenti osservazioni e/o precisazioni del credito:

- ANCONA ENTRATE, la quale precisava il proprio credito pari ad euro [REDACTED]
- REGIONE MARCHE, la quale precisava il proprio credito pari ad euro 1 [REDACTED] e,
comunicando il proprio dissenso verso la proposta, chiedeva con riferimento ai crediti
relativi alla tassa automobilistica una percentuale di soddisfazione dei crediti regionali
pari al 100%;
- INPS, che comunicava di non aderire;
- AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA, la quale, esprimendo
voto contrario, rappresentava che: - al credito vantato dall'Agenzia delle Entrate e
riscossione, previsto dal piano, sono da aggiungersi i crediti di spettanza dell'Agenzia
Entrate DP Ancona pari ad euro [REDACTED] (inoltre l'Ufficio ha chiesto al ricorrente la
documentazione necessaria alla liquidazione dell'anno di imposta 2023); - non è stata
disposta una differenziazione dei crediti erariali spettanti all'Agenzia delle Entrate e
quelli spettanti ad altri Enti di talché il creditore non è messo nella possibilità di
conoscere quali somme gli siano messe a disposizione; - il credito di euro [REDACTED]
spettante ad Ancona Entrate, viene erroneamente indicato come spettante ad



Agenzia Entrate; - è stata omessa la pubblicazione della procedura nel sito web del Ministero della Giustizia;

I restanti creditori non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

Conseguentemente al deposito delle predette osservazioni, con relazione del 10/11/2023, l'OCC precisava che le rettifiche operate dall'Agenzia Entrate erano successive al deposito del piano e comunque tali da non incidere sulla maggioranza raggiunta in fase di voto. Il Gestore riteneva in ogni caso necessario distinguere nel piano gli importi spettanti agli Enti creditori con la modifica delle percentuali di voto. Precisava altresì che il decreto di apertura risultava già pubblicato sul portale fallimenti del Tribunale di Ancona e di aver provveduto alla sua pubblicazione anche sul sito web del Tribunale di Ancona. L'OCC rappresentava infine che la proposta formulata dal debitore ha ottenuto un ammontare di consensi pari all'80% dei creditori ammessi al voto e che il Piano può essere omologato anche senza necessità di ricorrere al cd. "cram down fiscale" per mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS.

Ritenendo necessario procedere alla rettificazione del passivo con l'indicazione delle somme spettanti ai diversi enti creditori, pur non avendo la circostanza segnalata dall'Agenzia delle Entrate incidenza rilevante ai fini delle maggioranze raggiunte, si concedeva apposito termine.

Pertanto, con relazione del 15/12/2023 il debitore provvedeva alla rettifica del passivo, integrato dalle voci oggetto di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e distinguendo gli importi spettanti agli Enti creditori, nonché ad aumentare l'importo della finanza esterna, per una somma pari ad ulteriori [REDACTED] onde consentire il rispetto della percentuale di soddisfazione dei creditori pari al 10,90% in relazione all'aumento delle passività in privilegio.

Poiché la relazione di cui innanzi conteneva dei refusi, il debitore depositava inoltre la relazione del 10/01/2024 provvedendo ad integrare l'importo della finanza esterna di ulteriori [REDACTED] euro.

Pertanto, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € [REDACTED] il piano depositato dal ricorrente, come emendato all'esito del giudizio di omologazione, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € [REDACTED]
2. pagamento stralciato dei creditori privilegiati degradati e dei creditori chirografari in una percentuale che si stima nel 10,90%;

Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro 90 giorni dalla data della sentenza di omologazione.



L'attivo disponibile è pari ad € [REDACTED] composto da finanzia esterna proveniente da erogazione liberale da parte della sorella del ricorrente, P [REDACTED] F [REDACTED]

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 136.248,54 (con esclusione di quelli in prededuzione di cui alla classe 1), hanno espresso voto negativo i creditori in una percentuale pari al 25,64 %, dunque è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge.

Pertanto, l'OCC, ha espresso il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo.

Conseguentemente alla comunicazione ai creditori della proposta di concordato minore e del decreto con cui veniva dichiarata l'apertura della procedura, i creditori Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Ancona, INPS e Regione Marche hanno manifestato il proprio dissenso rispetto alla proposta di concordato ma detto voto contrario, oltre a non scalfire la maggioranza di legge raggiunta ai fini dell'omologabilità del concordato minore, non inficia la valutazione di convenienza che pertanto va valutata positivamente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Poiché nel caso di specie la proposta di concordato minore prevede l'apporto di finanzia esterna è evidente che, nell'ipotesi liquidatoria, l'importo di euro 2 [REDACTED] messo a disposizione per la corretta esecuzione del piano e della proposta di concordato non entrerebbe a far parte dell'attivo realizzabile.

Tenuto conto che l'unico attivo che potrebbe essere messo a disposizione di una procedura liquidatoria risulta la quota parte dello stipendio del ricorrente (attualmente pari ad euro 1 [REDACTED] netti mensili) e che la massa passiva in sede di concordato è diminuita in ragione della rinuncia al credito di euro [REDACTED] vantato dal padre del ricorrente, P [REDACTED] N [REDACTED] ne discende la convenienza per tutti i creditori della proposta, correttamente confutata l'alternativa liquidatoria.

Quanto alle specifiche osservazioni dall'Agenzia delle Entrate – DP di Ancona si da atto che il debitore ha provveduto alla rettifica del passivo, all'indicazione specifica delle somme spettanti ai singoli Enti creditori e alla correzione dei refusi (si veda anche quello inerente il



credito di Ancona Entrate) nel termine concesso. L'OCC ha inoltre precisato di aver ritualmente pubblicato il decreto di apertura sul portale fallimenti, nonché sul sito web di questo Tribunale.

Quanto, invece, alle osservazioni del creditore Regione Marche in ordine alla mancata soddisfazione integrale del proprio credito privilegiato, si rileva che a norma dell'art. 75 CCII i crediti privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente nel caso in cui ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Ferme, dunque, tutte le considerazioni già svolte circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, dette osservazioni non possono trovare accoglimento.

* * * * *

Per tutto quanto sopra, la domanda di omologazione va accolta nei termini che seguono. Il presente giudizio è diretto alla verifica dei profili di legittimità sostanziale della proposta attraverso il riscontro:

- della permanenza delle condizioni di ammissibilità giuridica,
- della validità del voto e del valido formarsi delle maggioranze,
- della completezza e regolarità della documentazione prodotta;
- della fattibilità del piano.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità inerente il concordato preventivo, estendibile per analogia, fermo anche il rimando alle disposizioni che regolano il concordato preventivo per quanto non previsto nella sezione che disciplina il concordato minore ex art. 74 comma IV CCII.

La valutazione di fattibilità consiste nella verifica della corrispondenza di proposta e piano alle prescrizioni inderogabili di legge, nonché nella coerenza e sostenibilità del programma di ristrutturazione proposto; il tutto finalizzato all'accertamento dell'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato alla luce di accertamenti e valutazioni operate sia dall'attestatore, poi sia dai Commissari giudiziali, sia direttamente dal Tribunale sulla base degli atti della procedura. (cfr. Sez. unite sent. n. 1521 del 2013 e successive conformi,).

Il controllo di legittimità del Tribunale consiste anche nell'accertamento che il consenso prestato dai creditori in sede di approvazione non sia stato viziato da un'inesatta o da



un'incompleta informazione e comunicazione, nonché nella verifica della eventuale esistenza di atti in frode, rilevanti a norma dell'art. 173 LF (v. fra le altre Cass. 10778/14).

Il Tribunale assume nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione un ruolo di garanzia, non puramente formale, che si esplica nell'accertamento, riservato appunto ad un organo terzo, dell'esistenza delle condizioni giuridiche perché il piano operi anche nei confronti dei creditori dissenzienti o non votanti (Cass. 1521/2013 cit.).

In tale ambito rientra il vaglio della "causa concreta" (intesa come funzione economica-individuale del contratto, scopo pratico, risultato concreto che le parti intendono perseguire) del piano concordatario. i.e. la valutazione dell'obiettivo specifico del procedimento del piano presentato (dunque delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria).

Il controllo di fattibilità giuridica del piano consiste quindi nella verifica:

1. dell'esistenza di una sia pur minima soddisfazione dei crediti in tempi ragionevoli;
2. della liceità del comportamento delle parti;
3. del superamento dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Si tratta di un controllo di merito sulla proposta concordataria, sotto il profilo della sua legittimità e funzionalità: i.e. idoneità ad eliminare lo stato di crisi e a risolvere, nello stesso tempo, conflitti di interessi fra le parti del contratto e fra tutti i creditori appartenenti alla massa.

Rimane preclusa al Tribunale la valutazione di convenienza economica della proposta, invece riservata ai creditori, ai quali è rimessa ogni considerazione di merito sulla probabilità di successo del piano e sui rischi conseguenti. Le relative valutazioni prognostiche, riguardanti anche aspetti opinabili, e comportanti margine di rischio non possono essere effettuate dal Tribunale, con l'unica eccezione della manifesta irrealizzabilità del piano, ipotesi in cui non vi è da prendere in esame ed assumere rischio di sorta, che viene meno in radice (in termini ex multis Cass. 2320/2016; Cass. S.U. 1521/2013; Cass. 11497/2014; Cass. 26329/2016).

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice provvede all'omologazione anche in mancanza di adesione da parte di ente qualificato quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base



delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La giurisprudenza, in relazione all'ambito del controllo giudiziale, ha ribadito che "in tema di concordato preventivo il controllo del Tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di questa ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, nell'ambito di detto controllo, quindi: a) la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; b) la eventuale impossibilità di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; c) la eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati..." (Cass. Civile, sez. I 27/02/2017, n. 4915).

1. Controllo di regolarità formale

Nel caso in esame:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che consentono la soddisfazione, seppure in percentuale, dei creditori;
- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in ordine ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività della società Gastronomica s.r.l.s. in liquidazione che risulta cancellata dal Registro delle imprese in data 15/11/2022;
- il ricorrente non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ha fornito con la proposta di accordo la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;



- il Tribunale adito è competente ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;

- la domanda è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni riguardo alle quali l'esperto rileva che lo svolgimento dell'attività individuale, avviata in precedenza dal ricorrente, è stato caratterizzato da un andamento discontinuo tale da determinare problemi di liquidità sanati con prestiti messi a disposizione dei familiari del ricorrente. Successivamente l'avvento del Covid 19 ha compromesso la prosecuzione di detta attività rendendo impossibile sostenerne i costi fissi. Non è stato possibile proseguire utilmente neanche l'attività della società Gastronomica s.r.l.s., costituita prevalentemente da gastronomia d'asporto, a causa dell'apertura in zona limitrofa di concorrenti nonché per l'aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti occasionati dal conflitto in Ucraina;

b) l'indicazione circa l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria che vedrebbero quale unico bene potenzialmente aggredibile la quota di 1/5 degli eventuali stipendi futuri del ricorrente -stipendio attualmente pari ad 1.350,00 euro netti mensili-, a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna, pari complessivamente ad € 23.625,85);

d) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

e) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

f) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta;

- la domanda contiene gli elementi richiesti dall'art. 75 CCII ed è corredata dagli allegati prescritti, come indicati da detta norma; segnatamente, ha presentato con il ricorso:

- i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;



- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Sono state altresì riscontrate le condizioni di legittimità afferenti il controllo delle maggioranze, come si è detto in precedenza la percentuale complessiva degli ammessi al voto, come richiesto dall'art. 79 CCII.

Corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dal debitore con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione della data dell'udienza in cui l'OCC era onerato di relazionare al Giudice Delegato circa le dichiarazioni dei creditori.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

2. Controllo di fattibilità giuridica del piano.

La procedura prevede la parziale soddisfazione del ceto creditorio (creditori privilegiati e chirografari) mediante la messa disposizione di finanza esterna pari ad euro 23.625,85.

L'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati dal medesimo; dunque, ha espresso parere favorevole circa la fattibilità giuridica del concordato. Ha altresì attestato la convenienza della proposta sia rispetto alle attività esecutive esercitabili dai singoli creditori che rispetto all'eventuale apertura di una procedura di liquidazione controllata.

In ultimo, non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati.



* * * * *

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo.

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore proposto da **MARCO PAOLUCCI** (C.F.:
[REDACTED] nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] alla [REDACTED]
[REDACTED]

CONFERMA la nomina dell'OCC, **dott. Stefano Di Giacchino**;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, li 12/01/2024

Il Giudice

dott.ssa Giuliana Filippello

